

MINISTERO DELLE FINANZE

Risoluzione del 28 maggio 1997, n. 132

Oggetto: I.V.A. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Artt. 21, 23, 25, 29 – Istanza - Fatturazione, registrazione e conservazione elettronica dei dati concernenti i servizi di telecomunicazione.

L'Associazione indicata in oggetto, con istanza del 25 maggio 1995, ha fatto presente che al fine di semplificare la gestione della grande massa di informazioni conseguenti alla fatturazione dei numerosi servizi di telecomunicazione, ha definito con Telecom ... S.p.A. una modalità tecnico-organizzativa di trasmissione delle fatture emesse dalla stessa Telecom, a fronte dei servizi da essa prestati ai propri clienti.

In particolare, la società istante ha chiesto l'approvazione della seguente procedura:

- 1) le informazioni attualmente stampate sulle fatture emesse dalla Telecom ... S.p.A. nei confronti degli utenti che aderiscono allo schema di contratto allegato all'istanza, non verranno più inviate in forma cartacea ma, dopo essere state inserite in un archivio elettronico saranno trasmesse elettronicamente al cliente. Detto archivio sarà formato e tenuto dalla stessa Telecom in modo automatico sulla base delle evidenze contabili e delle letture automatiche dei misuratori della società medesima, uniformandosi alle regole fissate a livello mondiale dallo standard EDIFACT delle Nazioni Unite;
- 2) il cliente, inoltre, potrà provvedere direttamente alla registrazione dei documenti elettronici, emessi dalla Telecom senza effettuare la loro trascrizione su supporti cartacei, attraverso la memorizzazione dei dati entro i termini previsti dagli articoli 23 e 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972;
- 3) con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di conservazione di cui all'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si chiarisce che nel predetto archivio vengono memorizzate le fatture in formato elettronico che sostituiscono l'insieme dei documenti cartacei, emesse dalla prefata Telecom ... S.p.A. in dipendenza delle prestazioni da essa effettuate.

A sostegno delle proprie richieste l'Associazione istante ha osservato che:

- a) la formazione e l'emissione della fattura in formato elettronico avvengono secondo uno standard internazionale con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, ai fini dei necessari controlli, potrà ricorrere, per visualizzare, stampare o verificare il contenuto delle fatture, a propri programmi di decodificazione, sia per l'archivio contenente gli originali presso l'azienda erogatrice del servizio telefonico, sia, in sede di verifica, per l'archivio esistente presso il cliente;
- b) il suddetto sistema presenta, grazie ai meccanismi di produzione automatica degli archivi in formato elettronico, un indice di affidabilità maggiore di quello consentito dagli attuali sistemi che si avvalgono del supporto cartaceo;
- c) la presenza dell'originale delle informazioni presso la Telecom ... S.p.A. garantisce l'Amministrazione dai rischi derivanti da eventuali alterazioni dei dati. Infatti, si prevede che con tale sistema saranno gestiti oltre 20 milioni di fatture per anno, con la conseguenza che sarà praticamente

impossibile procedere ad un'eventuale alterazione di alcuni dati, stante l'elevato livello di automazione di tutti i processi coinvolti;

d) il sistema sopra descritto consente una notevole razionalizzazione della gestione contabile delle informazioni relative ai servizi di telecomunicazione eliminando anche la possibilità di errore nella trasposizione dei dati delle fatture per i servizi di telecomunicazione nei sistemi informatizzati aziendali.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, per corrispondere alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di contabilizzazione, in concomitanza con il grado di evoluzione raggiunto dall'informatizzazione dei servizi, la scrivente ha avuto modo di rilevare in precedenti occasioni (risoluzioni ministeriali 30 luglio 1990 n. 450217 e 30 novembre 1990 n. 451163 concernenti l'argomento in trattazione) che, pur non potendosi disconoscere che l'attuale formulazione dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, nell'usare espressioni quali "consegna" o "spedizione" fa riferimento alla trasmissione di documenti da intendere nel senso tradizionale, si deve riconoscere la sostanziale legittimità dei sistemi informatici di trasmissione dei dati, nel presupposto che le informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA vengono materializzate in documenti aventi lo stesso contenuto sia per l'emittente che per il ricevente, a prescindere dalle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili.

Tanto premesso, si ritiene che la procedura di emissione e registrazione delle fatture sopra illustrata ai punti 1) e 2), possa essere in linea di massima condivisa pur con alcune riserve derivanti dalla vigente normativa in materia di adempimenti contabili.

In particolare, l'emissione della fattura si considera effettuata dal prestatore del servizio all'atto della trasmissione dei dati che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituiscono il contenuto della fattura stessa, con le modalità esposte nell'istanza e nella bozza di contratto allegata alla stessa e nel termine previsto dal quarto comma del medesimo articolo 21 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, e comunque entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata, secondo quanto precisato con le circolari ministeriali n. 42 del 31 ottobre 1974 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari e n. 225/E del 16 settembre 1996 del Dipartimento delle Entrate.

L'esemplare della fattura destinato al committente del servizio, cui deve essere assegnata la numerazione progressiva prescritta dall'articolo 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, deve avere lo stesso contenuto dell'esemplare dell'emittente, potendosene discostare, per esigenze tecniche, nella forma e nella disposizione dei dati.

La registrazione dei documenti è effettuata attraverso la memorizzazione dei dati e la materiale stampa degli stessi nei registri delle fatture emesse e degli acquisti entro i termini previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

Ai fini delle liquidazioni, delle annotazioni e dei versamenti periodici prescritti dagli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre tener conto di tutte le operazioni soggette a registrazione, nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono, secondo quanto dispone il D.M. 11 agosto 1975, concernente modalità e termini per le registrazioni IVA effettuate mediante utilizzazione di macchine elettrocontabili ed in conformità ai chiarimenti forniti con le circolari ministeriali della

soppressa Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari n. 29 del 16 settembre 1975, n. 16 del 22 marzo 1990 e con la risoluzione ministeriale n. VI-12-644/93 del 18 febbraio 1994.

Sono applicabili le disposizioni introdotte dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, secondo il quale, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando, anche in sede di controlli ed ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza (C.M. n. 181/E del 27 ottobre 1994 del Dipartimento delle Entrate).

Sono applicabili, infine, nei confronti della Telecom ... S.p.A. le particolari modalità di applicazione del tributo stabilite dal D.M. 13 aprile 1978 concernente la disciplina IVA delle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

Per quanto attiene, invece, alla richiesta di cui al punto 3), pur riconoscendo i vantaggi arrecabili dalla procedura suesposta in termini di razionalizzazione della gestione aziendale e di semplificazione degli adempimenti contabili, non può non rilevarsi che la proposta metodologia di conservazione non trova un riscontro testuale né possibilità di interpretazione nella normativa vigente, per cui non può essere accolta se non a seguito di uno specifico intervento normativo, peraltro già demandato al Governo dagli articoli 3, comma 147, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedono la semplificazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, tenendo conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.